



PROPOSTA DI LEGGE N. 87

presentata dai consiglieri
Colautti, Cargnelutti, Tondo, Revelant Sibau, Santarossa, Ciriani

il 18 marzo 2015

<<Istituzione del Reddito Fiduciario>>

Presidente, Colleghi,

la presente proposta di legge trova origine dal fatto che Bruxelles chiede ormai da anni ai Paesi membri di introdurre il reddito minimo garantito, "inteso - come spiegato nel 1992 dalla Comunità economica europea nella raccomandazione 92/441 - quale fattore d'inserimento nella società dei cittadini più poveri". Una richiesta ripetuta in più occasioni (nella comunicazione della Commissione Ue COM (2006) 44, nella raccomandazione 2088/867 CE e nella risoluzione 2010/2039) ed accolta da tutti gli Stati membri dell'Unione europea a 28, eccezion fatta per l'Italia.

Il nostro Paese è infatti l'unico dove il reddito minimo garantito non è stato ancora adottato. Altrove le cose vanno diversamente. Per esempio, in Danimarca, dove lo Stato si dimostra molto generoso, i beneficiari devono obbligatoriamente cercare un'occupazione ed accettarla qualora si dimostrasse appropriata alle loro competenze. Pena la sospensione del sussidio, che - a differenza di quanto accade in altri Paesi - non è esentasse e può anche subire una riduzione qualora il beneficiario si assentasse senza giustificazione dal lavoro. Nel Regno Unito, il reddito minimo garantito, la cui durata è illimitata e viene riconosciuto a chi non ha un lavoro full time e vive al di sotto della soglia di povertà, viene regolato in base a diversi fattori: all'età del beneficiario, ad eventuali disabilità e alle risorse che ha a disposizione. Se si possiedono oltre 16mila sterline, il sussidio viene infatti sospeso o ridotto se invece si hanno importi superiori alle seimila sterline.

Il sistema in vigore in Germania è diverso: il diritto al reddito minimo garantito viene riconosciuto ai cittadini tedeschi, ai residenti provenienti da Paesi dell'Unione europea che hanno sottoscritto il Social Security agreement e ai rifugiati politici. Lo Stato si premura tuttavia di condurre una volta ogni sei mesi degli accertamenti sui requisiti di chi beneficia del sussidio, che - in caso di abilità lavorativa - deve (obbligatoriamente) accettare offerte di lavoro congrue alle sue capacità e deve seguire programmi di reinserimento. Il sussidio aumenta però a seconda del numero dei figli e in base alla loro età.

Detto questo, negli ultimi anni in Italia si è assistito alla proliferazione di disegni di legge, da parte delle varie correnti politiche, volti a disciplinare l'introduzione, tra le misure legate al welfare, del reddito di cittadinanza, inteso come un programma di contrasto alla povertà di tipo universalistico in cui la concessione del sussidio non è subordinata a un accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'individuo.

Proprio perché viene assicurato a tutti, indipendentemente dalla condizione lavorativa e dal reddito, è economicamente improponibile.

Si è parlato quindi di reddito minimo garantito, un programma che si differenzia dal reddito di cittadinanza perché, pur essendo un programma universale, è selettivo al tempo stesso. E' basato su regole uguali per tutti (non limitato ad alcune categorie di lavoratori come nella tradizione italiana), che subordinano la concessione del sussidio ad accertamenti su reddito e patrimonio di chi lo domanda. Questo è uno schema oggi esistente, pur in forme molto diverse, in tutti i paesi dell'Unione Europea a 15 (e in diversi nuovi stati membri). Il reddito minimo garantito dovrebbe sostituire e riordinare molti

schemi preesistenti, riducendo sprechi ed evitando la compresenza di tanti strumenti presenti. Dovrebbe infatti sostituire le pensioni sociali e le integrazioni al minimo nonché tutte le prestazioni di indennità civile: assegno di assistenza, indennità di frequenza minori, pensioni di inabilità, e indennità di accompagnamento.

Tuttavia, per evitare sovrapposizioni con i vari strumenti legati al welfare regionale, il progetto di legge in esame propone una soluzione diversa e altrettanto efficace, circoscrivendola al settore delle politiche attive del lavoro.

Si tratta di istituire il reddito fiduciario come strumento volto a contrastare fenomeni di indigenza, permettendo altresì la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.

Esaminando nel dettaglio l'articolato, dopo aver evidenziato le finalità sottese alla proposta di legge, enucleate puntualmente all'articolo 1, troviamo all'articolo 2 la definizione di Reddito Fiduciario, quale misura temporanea, distinta dagli ammortizzatori sociali, avente ad oggetto l'erogazione anticipata di un trattamento economico ai soggetti richiedenti che non dispongono essi stessi, o nell'ambito del nucleo familiare in cui vivono, di redditi sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e purché in possesso di determinati requisiti. Più precisamente, gli interventi aventi ad oggetto l'erogazione del reddito fiduciario sono rivolti ai soggetti maggiorenni, aventi residenza o domicilio sul territorio regionale da almeno 48 mesi, in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a) persone prive di occupazione in cerca di lavoro;
- b) licenziati che abbiano terminato l'accesso agli ammortizzatori sociali;
- c) dipendenti sospesi dal lavoro per crisi o ristrutturazioni aziendali, che non usufruiscono di ammortizzatori sociali;
- d) lavoratori assunti con contratti a tempo determinato;
- e) lavoratori assunti con le tipologie contrattuali di cui al d.lgs. 276/2003;
- f) persone in cerca del primo impiego.

All'articolo 3 vengono disciplinate le condizioni per poter accedere all'erogazione del suddetto beneficio, ossia l'accertamento del reddito relativo al nucleo familiare, che non deve superare la soglia di povertà relativa prevista dall'indicizzazione ISTAT, variabile di anno in anno con l'aumento del costo della vita, e, soprattutto, essendo rivolta al reinserimento lavorativo o al conseguimento della prima occupazione, l'obbligo per il beneficiario di partecipare ad attività di formazione professionale e all'accettazione di un'offerta lavorativa consona al proprio profilo.

L'articolo 4 disciplina nel dettaglio le modalità relative alle offerte lavorative e alla riqualificazione professionale con la collaborazione dei centri per l'impiego presenti sul territorio regionale.

All'articolo 5 troviamo la determinazione del reddito fiduciario, ancorata alla soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno dall'ISTAT e in ogni caso non inferiore al reddito annuo pari a 9.000,00 euro netti, con la possibilità per l'Amministrazione regionale di apportare dei coefficienti correttivi in base al numero dei componenti il nucleo familiare.

L'articolo 6 ha ad oggetto la domanda volta all'ottenimento dell'erogazione del reddito fiduciario, mentre all'articolo 7 vengono disciplinate le modalità di erogazione e i limiti degli importi mensili da assegnare ai singoli beneficiari, a seconda della composizione del nucleo familiare. La durata del beneficio, per un periodo massimo di 36 mesi consecutivi, è indicata all'articolo 8.

All'articolo 9 viene disciplinata la modalità di rimborso del reddito fiduciario percepito, che avverrà nel limite della differenza tra il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a euro 9000,00 ed il reddito effettivamente percepito (reddito stimato). La caratteristica della rimodulabilità del reddito fiduciario la troviamo all'articolo 10.

Con l'articolo 11 viene istituito il fondo regionale per l'erogazione del reddito fiduciario, che oltre allo stanziamento iniziale della somma complessiva di euro 30.000.000,00, verrà implementato sia in sede di manovra finanziaria che di assestamento di bilancio. Al fondo verranno attribuiti anche i rientri disciplinati dall'articolo 9.

Il regolamento di attuazione e le norme finanziarie fanno riferimento agli articoli 12 e 13.

Considerata l'importanza rivestita dal provvedimento in esame, si confida in una rapida approvazione da parte dell'Aula.

COLAUTTI
CARGNELUTTI
TONDO
REVELANT
SIBAU
SANTAROSSA
CIRIANI

PROPOSTA DI LEGGE N. 87
<<Istituzione del Reddito Fiduciario>>

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, dei principi contenuti nella Raccomandazione 92/441/CEE e nel rispetto delle leggi dello Stato, disciplina l'istituzione del Reddito Fiduciario, quale strumento volto non solo a contrastare fenomeni di indigenza ma finalizzato principalmente alla promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.

2. La Regione promuove, attraverso adeguate politiche attive la crescita delle competenze dei lavoratori e delle capacità imprenditoriali, ai fini del migliore impiego delle risorse umane e del pieno sviluppo economico e sociale della collettività di appartenenza. Particolare attenzione è rivolta agli interventi diretti alla salvaguardia occupazionale, alla promozione delle pari opportunità ed al sostegno dei lavoratori in situazioni di difficoltà e svantaggio sociale.

Art. 2
(Reddito Fiduciario e beneficiari)

1. Il Reddito Fiduciario è una misura temporanea, distinta dagli ammortizzatori sociali, avente ad oggetto l'erogazione anticipata di un trattamento economico ai soggetti richiedenti che non dispongono essi stessi, o nell'ambito del nucleo familiare in cui vivono, di redditi sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e purché in possesso di determinati requisiti.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai soggetti maggiorenni, aventi residenza o domicilio sul territorio regionale da almeno 48 mesi, in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a) persone prive di occupazione in cerca di lavoro;
- b) licenziati che abbiano terminato l'accesso agli ammortizzatori sociali;
- c) dipendenti sospesi dal lavoro per crisi o ristrutturazioni aziendali, che non usufruiscono di ammortizzatori sociali;
- d) lavoratori assunti con contratti a tempo determinato;
- e) lavoratori assunti con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

PROPOSTA DI LEGGE N. 87
<<Istituzione del Reddito Fiduciario>>

- f) persone in cerca del primo impiego.

Art. 3

(Condizioni per la concessione del beneficio)

1. I soggetti di cui alle lettere da a) a f) dell'articolo 2, comma 2, per poter accedere al Reddito fiduciario devono garantire la loro disponibilità alla partecipazione a programmi di formazione professionale, finalizzati al loro reinserimento e/o introduzione nel mondo del lavoro. Devono altresì accettare, potendola rifiutare una sola volta, l'offerta di un'attività lavorativa.

2. I beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2, devono produrre regolare attestazione ISEE che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non è superiore a euro 9000,00, rivalutabile secondo l'annuale indicizzazione Istat relativa al costo della vita. La concessione del Reddito fiduciario è subordinata ad accertamenti su reddito e patrimonio di chi lo richiede e del nucleo familiare da parte della Direzione centrale competente in materia di lavoro.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva apposito regolamento attuativo delle modalità specifiche di calcolo del reddito effettivamente percepito e quello stimato ai sensi del comma 2, utilizzando i criteri dell'ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente), adottato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai fini dell'individuazione della quota di Reddito fiduciario da erogare in relazione alle risorse disponibili.

Art. 4

(Offerte lavorative e riqualificazione professionale)

1. I soggetti beneficiari del Reddito fiduciario, di cui alle lettere da a) ad e) del comma 2 dell'articolo 2, vengono contattati periodicamente dai centri per l'impiego per la proposizione di offerte di lavoro congrue al profilo del candidato, determinate dal centro medesimo sulla base del curriculum del beneficiario e dei risultati intervenuti nei colloqui con il richiedente.

2. Il beneficiario dovrà anche partecipare attivamente alla ricerca del lavoro, recandosi una volta a settimana al centro per l'impiego territorialmente competente che ne registrerà la presenza.

3. Nel caso in cui, il soggetto beneficiario rifiuti di accettare di sostenere colloqui, di partecipare alle attività di formazione previste, di recarsi settimanalmente al centro per l'impiego territorialmente competente o rifiuti per più di una volta le proposte

PROPOSTA DI LEGGE N. 87
<<Istituzione del Reddito Fiduciario>>

lavorative individuate, come previsto al comma 1 dell'articolo 3, perderà il diritto a ricevere il Reddito fiduciario.

Art. 5

(Determinazione del Reddito Fiduciario)

1. La misura del Reddito fiduciario di cui agli articoli 2 e 3 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno da ISTAT e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 9.000,00 euro netti.

2. L'Amministrazione regionale può disciplinare coefficienti correttivi che aumentano il reddito fiduciario, in base al numero dei componenti il nucleo familiare, in riferimento alle modalità di erogazione di cui al successivo articolo 7.

Art. 6

(Domanda di accesso)

1. Il soggetto interessato all'erogazione del Reddito fiduciario inoltra apposita domanda di ammissione presso il Comune di residenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento attuativo di cui all'articolo 12.

Art. 7

(Modalità di erogazione)

1. La gestione delle erogazioni relative al Reddito Fiduciario è assicurata dai Comuni, in stretta collaborazione con i Centri per l'impiego, che provvederanno all'istruttoria delle domande, alla predisposizione delle graduatorie degli aventi diritto nonché alla rendicontazione dettagliata delle risorse utilizzate, tenendo conto che il limite massimo dell'importo mensile da assegnare a ciascuna famiglia è così determinato:

- a) euro 750,00 per ogni nucleo familiare composto da una persona;
- b) per i nuclei familiari composti da più persone, l'importo è incrementato di euro 100,00 per ciascun componente.

2. I Comuni, dopo aver provveduto agli adempimenti istruttori di cui al comma 1, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di lavoro le richieste di erogazione regolarmente presentate per la quantificazione delle risorse necessarie. Analoga comunicazione verrà inviata ai Centri per l'impiego per l'attività di formazione, riqualificazione e avvio al lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE N. 87
<<Istituzione del Reddito Fiduciario>>

3. I Comuni provvedono all'erogazione del reddito fiduciario attingendo al fondo regionale di cui all'articolo 11.

Art. 8
(Durata del beneficio)

1. Il Reddito fiduciario viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle situazioni descritte all'articolo 2 e rispetti le condizioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi consecutivi, salve le cause di decadenza previste dalla presente legge.

Art. 9
(Modalità di rimborso del Reddito fiduciario)

1. Conseguito dal beneficiario il reinserimento nel mondo del lavoro o il conseguimento della prima occupazione, il soggetto medesimo dovrà rimborsare ratealmente la somma percepita come Reddito fiduciario, nel limite della differenza tra il reddito di cui al comma 2 dell'articolo 3 e il reddito effettivamente percepito e comunque in rapporto alla sua situazione familiare.

2. La somma di cui al comma 1 comprende solo la quota capitale, senza applicazione di interessi, in virtù della finalità sottesa al Reddito fiduciario.

3. Il rimborso del Reddito fiduciario da parte del soggetto beneficiario, ai sensi del comma 1, avviene tramite trattenuta diretta sulla busta paga. Le modalità del rimborso e della relativa trattenuta sono disciplinate dal regolamento attuativo di cui all'articolo 12.

4. Le somme rimborsate sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 11.

Art. 10
(Modulabilità del Reddito fiduciario)

1. Il Reddito fiduciario costituisce un trattamento economico modulabile sia in base al reddito effettivamente disponibile che in riferimento all'erogazione di altre misure di sostegno economico eventualmente erogate da parte della Regione, dello Stato, delle ASSR e degli enti locali, con le modalità definite dal regolamento attuativo di cui all'articolo 12.

PROPOSTA DI LEGGE N. 87
<<Istituzione del Reddito Fiduciario>>

Art. 11

(Fondo regionale per l'erogazione del Reddito fiduciario)

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione agli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla presente legge, è istituito il Fondo regionale per l'erogazione del Reddito fiduciario, destinato a finanziare interventi a favore delle persone di cui all'articolo 2, comma 2.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione del Fondo di cui al comma 1 la somma complessiva, in termini di competenza, di euro 30.000.000,00.

3. Il fondo di cui al comma 1 è inoltre alimentato con gli stanziamenti previsti dall'Amministrazione regionale in sede di manovra finanziaria e di assestamento di bilancio, oltre che con i rientri disciplinati dall'articolo 9.

Art. 12

(Regolamento di attuazione)

1. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati con regolamento da adottarsi, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 11 della presente legge è autorizzata la spesa di 30.000.000,00 di euro suddivisa in ragione di 10.000.000,00 euro per l'anno 2015, di 10.000.000,00 euro per l'anno 2016 e di 10.000.000,00 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio _____ e del capitolo _____ di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Fondo regionale per l'erogazione del Reddito Fiduciario".

2. Agli oneri per complessivi 30.000.000,00 euro suddivisi in ragione di 10.000.000,00 euro per l'anno 2015, di 10.000.000,00 euro per l'anno 2016 e di 10.000.000,00 euro per l'anno 2017 derivanti dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.9.1.3410 e dal capitolo 9700/113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo degli articoli 2, 3, 38 e 118 della Costituzione è il seguente:

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art.118

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici."

PROPOSTA DI LEGGE N. 87

<<Istituzione del Reddito Fiduciario>>

-
- Il titolo della Raccomandazione 92/441/CEE del 24 giugno 1992 è il seguente:
"Raccomandazione del Consiglio in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale."